



TRIBUNALE DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-

Il Presidente Delegato, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3490/2025 R.G. avente ad oggetto: *Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc) – altre ipotesi;*

TRA

Parte_1 [c.f. *C.F._1*], nato a Taranto il 24.09.1939 e residente in Taranto S. Vito alla via Lutrini n. 6, e *Parte_2* [c.f. *C.F._2*], nata a Taranto il 5.11.1942, residente alla via in Taranto S. Vito alla via Lutrini n. 6, elettivamente domiciliati in Taranto alla via Giuseppe de Cesare n° 37, presso e nello studio dell'Avv. Daniele D'Elia [c.f. *C.F._3*], il quale li rappresenta e difende come da mandato posto in calce al ricorso;

-ricorrenti-

E

CP_1 P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. [...] *Controparte_2* (C.F. *CodiceFiscale_4*), con sede legale in Palagianò (TA) alla Via Francesco Guardi n. 12, iscritta alla CCIAA di Taranto, REA n. TA - 203496, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Arpone Sante, (c.f. *C.F._5*), p.e.c. *Email_1* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palagianò (Ta) alla via Macello 6;

-resistente-

-a scioglimento della riserva assunta in data 5.2.2026;

-rilevato che i ricorrenti sigg. *Parte_1* e *Parte_2* , proponevamo in data 26.11.2025 ricorso ex art. 696-bis c.p.c.; che, a fondamento della domanda, esponevamo di essere proprietari dell'immobile sito in Taranto – Loc. San Vito alla via Lutrini n. 6 (identificato in N.C.E.U. del Comune di Taranto al foglio 295, p.lla 410); che con contratto del 9.4.2024, hanno commissionato alla *CP_1* l'esecuzione di una serie di interventi edilizi tra cui l'impermeabilizzazione dei due tetti a falda inclinata del suddetto immobile, pattuendo il corrispettivo di €. 41.000.00; che nel corso dei lavori venivano riscontrate una serie di anomalie e problematiche, che riguardavano la corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, come espressamente riconosciuto dalla stessa società *CP_1* nella comunicazione del 12.7.2024; che alcuna risoluzione delle criticità riscontrate era stata effettuata, come rappresentato nella relazione tecnica dell'Ing. *Persona_1* che i committenti avevano subito grave danno, non potendo usufruire compiutamente dell'immobile, in quanto gli ambienti interessati sono insalubri a causa della formazione di muffe e del distacco degli intonaci dal soffitto; che inoltre la *CP_1* non ha eseguito alcuni interventi tra quelli convenuti in contratto; chiedevano quanto segue:

“... sulla scorta di quanto pattuito e previsto dal contratto sottoscritto dalle parti in data 9.4.2024, ad accertare e quantificare i lavori effettivamente eseguiti alla regola dell'arte dalla *CP_1* [p. iva *P.IVA_1*], con sede in Palagianò alla via F. Guardi n. 12, sull'immobile sito in Taranto – loc. San Vito alla via Lutrini n. 6;

➤ ad accertare i lavori commissionati ed eseguiti dalla *CP_1* non eseguiti alla regola dell'arte, nonché a quantificare i danni subiti dal suddetto immobile, indicando gli interventi necessari al ripristino dello stesso e determinando anche il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile, relativamente alla parte interessata dalle lavorazioni non eseguite alla regola dell'arte;

➤ ad esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti, volto alla definizione bonaria della lite; fissando, all'uopo, la data di comparizione personale delle parti e del Consulente Tecnico d'ufficio per il giuramento e la formulazione dei quesiti.

-considerato che la società resistente si è costituito nel presente procedimento con comparsa depositata il 3.2.2026 e ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente ricorso per l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto d'appalto intercorso tra le parti, ai sensi dell'art. 14 del contratto stipulato in data 09/04/2024 che espressamente prevede: "Qualora dovessero sorgere controversie e contestazioni, sia durante l'esecuzione che al termine dei lavori, queste saranno risolte e definite, ex art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, col giudizio di tre arbitri... Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, ed il suo giudizio sarà inappellabile, salvo i casi di Legge."; nel merito rilevava l'infondatezza della domanda, sostenendo che la CP_1 ha eseguito le opere commissionate con la dovuta perizia e diligenza e che le problematiche lamentate dai sigg.ri Pt_1 e Pt_2 non sono riconducibili all'operato della società convenuta, atteso che i fenomeni di muffa e umidità riscontrati all'interno dell'abitazione dei ricorrenti sono ascrivibili a fenomeni di condensa e non a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, come emerge dalla relazione tecnica redatta dal Geom. Controparte_2 [...] in data 24.04.2025; contestava che la comunicazione del 12.07.2024 integri ammissione di responsabilità per i gravi vizi oggi lamentati, costituendo la dimostrazione di disponibilità e correttezza da parte della CP_1 la quale si era offerta di effettuare verifiche e interventi di finitura per venire incontro alle prime lamentele dei committenti; che i ricorrenti erano inadempienti al pagamento del corrispettivo, come risulta dal documento "Sollecito Pagamento a saldo.pdf", residuando un credito dell'impresa appaltatrice di € 19.350,00 oltre IVA tenuto conto che la società resistente ha ultimato non solo i lavori previsti dal contratto del 09/04/2024, ed ha realizzato anche opere extracontrattuali richieste espressamente dai committenti in corso d'opera; concludeva chiedendo:

“- in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per la sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto d'appalto del 09/04/2024 nonché per il già esperito tentativo di mediazione attraverso la procedura di negoziazione assistita;

- in via principale e nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati vizi o difetti riconducibili all'operato della CP_1 accertare il concorso di colpa dei committenti ai sensi dell'art. 1227 c.c. per le cause sopra esposte (modifica degli infissi, mancata manutenzione/ventilazione) e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'eventuale risarcimento dovuto;

- Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”;

-ritenuto che l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società resistente sia fondata, atteso che in presenza di clausola compromissoria, di cui all'art. 14 del contratto di appalto stipulato in data 9.4.2024, prodotto all'allegato lett. a) del ricorso, è precluso il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696-bis c.p.c., atteso che l'azione non riveste natura cautelare, non essendo richiesta la valutazione dell'urgenza;

-che in tal senso depongono invero i dati normativi testuali oltre che i principi desumibili dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 28.1.10 n. 26, che, nel sancire *“l'illegittimità costituzionale dell'art.669 quaterdecies c.p.c. nella parte in cui... impedisce, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”*, si è riferita espressamente al solo accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non già pertanto al differente istituto di cui all'art.669 bis c.p.c., ovvero alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cui non è riconosciuta funzione di acquisizione e conservazione di una prova di cui si tema la dispersione con il trascorrere del tempo;

-considerato che in tal senso è concorde la più recente ed avvertita giurisprudenza di merito, che evidenzia la differenza tra l'accertamento tecnico richiesto ex art. 696-bis c.p.c. e la procedura regolata dall'art. 696 c.p.c. in relazione al duplice profilo della non necessità del presupposto dell'urgenza con esclusione della sua natura cautelare nonché della peculiare finalità deflattiva e conciliativa del primo strumento, che è espressione di un diritto di azione ma anche di ragionevole durata del processo, esigenza di tutela che non ricorre invece nell'ipotesi in cui le parti abbiano ritenuto, mediante clausola compromissoria, di deferire ad arbitri la competenza a decidere la materia, tanto in considerazione delle specifiche tipicità della procedura arbitrale, che è già di per sé strumento di deflazione dei giudizi (cfr. ordinanza Tribunale Milano ordinanza del 10.9.2024);

-rilevato inoltre che sebbene secondo alcuni interpreti sarebbe fatto salvo l'accordo delle parti, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 696-bis c.p.c., con ciò manifestando volontà contraria all'affidamento al giudice di compiti che per scelta convenzionale spettano agli arbitri e deve trovare tutela il suo diritto a demandare agli stessi l'istruzione e l'eventuale conciliazione, sulla base di una scelta operata *ab origine* con la clausola convenzionale;

-ritenuto pertanto che, diversamente dall'ipotesi in cui sia proposto un ricorso ex art. 696 c.p.c., la presenza di una clausola compromissoria inibisce il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696-bis c.p.c., anche laddove non sia espressamente precluso dal tenore della stessa clausola, come nel caso di specie in cui le parti nella clausola arbitrale non riservano in via esclusiva agli arbitri la funzione cautelare o di istruzione preventiva (come consentito dalla nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c.), data l'incompatibilità tra lo strumento ex art. 696-bis c.p.c. e l'operatività della clausola compromissoria, che deferisce la materia ad arbitri per il giudizio di merito;

-ritenuto, data la novità della materia trattata e le incertezze interpretative, di compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;

P.T.M.

- 1) Dichiaro inammissibile il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto dai ricorrenti;
- 2) Revoca la nomina del CTU;
- 3) Dichiaro integralmente compensate le spese del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U.

Taranto, 16.02.2026.

Il P.D. dott.ssa S. D'ERRICO